



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 20 marzo 2020

Sintesi delle novità del Decreto Cura Italia

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, 2 di 5

Continuiamo a seguire le novità derivanti dal **Decreto Cura Italia**.

ART. 34 – Proroga termini INPS INAIL

Dal **23 febbraio e fino al 1° giugno** il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

ART. 35 – Terzo Settore

ONLUS ODV APS e imprese sociali dovranno adeguarsi alle norme del Codice del Terzo Settore entro il 31 ottobre 2020.

Per ONLUS ODV APS iscritte nei registri il cui termine di approvazione del bilancio ricade nel periodo emergenziale possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020.

ART. 37 - Lavoratori domestici

I contributi dei lavoratori domestici, scadenti dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere pagati entro il 10 giugno 2020 senza sanzioni ed interessi.

ART. 40 - Reddito cittadinanza NASPI e DIS-COLL

Ferma restando la fruizione dei benefici economici al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL.

ART. 42 - INAIL

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, sospesi i termini di prescrizione e i termini di revisione rendita.

ART. 44 - Reddito di ultima istanza

L'articolo prevede indennità per lavoratori autonomi e dipendenti che hanno cessato, risotto o sospeso la propria attività per il virus. Ovviamente rimandata a successivi decreti la modalità di determinazione.

ART. 46 - Licenziamenti

Dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni sospese procedure di impugnazione dei licenziamenti e **divieto** di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

ART. 49 - Fondo PMI per liquidità/banche

Per la **durata di 9 mesi dal 17 marzo 2020 si applicano le seguenti misure:**

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

... altre misure da guardare specificatamente nell'articolo

ART. 54 – Mutui prima casa

Per **nove mesi dalla entrata in vigore:**

- Accesso aperto anche a liberi professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo di fatturato (in marzo aprile maggio o nel periodo 21/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda) un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al fatturato del IV trimestre 2019. Non è richiesto ISEE (solo autocertificazione)